

Allegato a delibera Consiliare n. del _____

COMUNE DI LAVIS

Corpo di Polizia Locale “Avisio”

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI VEICOLI
SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE “AVISIO”**

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione dei veicoli e conseguente custodia e restituzione, a seguito dell'accertamento di violazioni che prevedano quale sanzione accessoria la rimozione del veicolo, così come disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e dagli artt. 354, 397 e 398 del relativo regolamento di esecuzione e per le ipotesi previste dall'art. 11 del presente disciplinare, su attivazione della Polizia Locale "Avisio" ovvero di altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S..
2. Il servizio di rimozione dei veicoli va effettuato nelle strade pubbliche, aperte al pubblico transito, o anche private, ogni qualvolta ciò sia disposto dalla legge nel territorio dei Comuni di competenza del Corpo di Polizia Locale "Avisio" di cui fanno parte i comuni di Lavis (comune capofila), Terre d'Adige e Giovo. L'ambito sarà automaticamente esteso anche agli ulteriori comuni che dovessero successivamente entrare a far parte della gestione associata del Corpo di Polizia Locale "Avisio".
3. Il presente disciplinare ha ad oggetto inoltre le casistiche residuali di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
4. Sono esclusi gli interventi relativi alle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo e del fermo amministrativo, già oggetto di apposita disciplina applicativa del Commissariato del Governo di Trento - U.T.G - SIVES.

Art. 2 AREA DI INTERVENTO

1. L'ambito territoriale oggetto del servizio coincide con i territori dei Comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale "Avisio", indicati nell'articolo 1.

Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 495/1992, Regolamento del C.d.S., l'affidamento del servizio ha durata **biennale**, rinnovabile per periodo di uguale durata alle medesime condizioni.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI

1. L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso.
2. Il servizio di rimozione dei veicoli (art. 159 del Codice della Strada) può essere affidato soltanto a soggetti che siano operatori economici per i quali non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.P. 2/2016 e all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 21;
 - c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
 - g) essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente disciplinare;
 - h) essere fornito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, furto, incendio e per eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente disciplinare;
 - i) possesso di almeno n. 1 (uno) carro attrezzi debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495); il bando potrà prevedere un punteggio premiale per il possesso di carri attrezzi in numero ulteriore o per il possesso di carro attrezzi per mezzi pesanti;
 - k) titolarità della licenza di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 616/1977;
 - l) iscrizione nel registro delle imprese e non sussistenza dello stato di liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività, di sospensione dell'attività commerciale, di regolamento giudiziario o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che a carico degli stessi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni così come previsto anche dalla L.P. 2/2016 e dal D.Lgs.

50/2016;

- m) disponibilità di un'area di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo per la custodia dei veicoli, adeguatamente recintata e sorvegliata con superficie in grado di ospitare un numero di autovetture non inferiore alle 10 unità;
 - n) disponibilità di almeno due persone in possesso della patente per la conduzione di carro attrezzi e con le abilitazioni previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui il candidato all'affidamento della concessione sia una persona giuridica i requisiti per la partecipazione al confronto di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, k, dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.
 4. Tutti i requisiti, ad eccezione di quelli indicati nel periodo seguente, devono essere posseduti alla scadenza del bando di gara, pena la non ammissibilità alla procedura. I requisiti di cui alle lettere g, h, i, l, m, n, se non posseduti in sede di partecipazione alla gara e presentazione dell'offerta, devono essere acquisiti, a pena di decadenza, prima della stipulazione del contratto e comunque entro 90 giorni dalla concessione del servizio.

Art. 5

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario del servizio provvede all'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione secondo quanto disposto, con apposito verbale, dalla Polizia Locale "Avisio" o dagli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.; il concessionario non potrà procedere in alcun caso alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione dei soggetti suindicati.
2. Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati;
3. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione; la rimozione, il trasporto e la relativa custodia dei veicoli vanno effettuati con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni alle persone, ai veicoli e alle altre cose. La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli e degli eventuali danni, rimane a carico del concessionario.
4. In ogni caso, il concessionario dovrà raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo riguardo alle aree territoriali di intervento di 30 minuti dalla richiesta della Polizia Locale "Avisio".
5. Il concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.
6. Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
7. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
8. Il personale operante dovrà portare un tesserino di riconoscimento recante l'indicazione del concessionario, il nome dell'operatore e la relativa fotografia.
9. Alla Polizia Locale "Avisio" verrà fornito, all'inizio del servizio in concessione, l'elenco degli addetti allo svolgimento dell'attività, nonché tutte le successive variazioni.

ART. 6

MODALITA' DI INTERVENTO E DI ESECUZIONE

1. Il concessionario dovrà garantire il servizio con automezzi adibiti al soccorso stradale e rimozione aventi le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del D.P.R. n. 495/92, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato.
2. Lo svolgimento del servizio di rimozione deve avvenire in ottemperanza a quanto di seguito riportato:
 - a) l'attività deve essere assicurata per 24 ore, anche nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, e per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi;
 - b) l'orario notturno è da intendersi compreso nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 06.00 ed è riferito all'orario di richiesta dell'intervento;
 - c) pronta reperibilità tramite telefono;
 - d) il servizio deve essere garantito anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza;
 - e) il servizio richiesto dagli organi di polizia dovrà essere effettuato, facendo giungere sul posto il personale ed il mezzo, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'urgenza che il caso presenta e comunque non

- oltre quanto disposto dall'art. 5 comma 4;
- f) trasferimento dei veicoli rimossi presso la depositaria e custodia degli stessi fino al ritiro da parte dell'avente diritto, previo pagamento di tutti gli oneri derivanti dalla rimozione, dal trasporto e dalla custodia, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione; l'obbligo di custodia è esteso al contenuto del veicolo;
 - g) l'orario di apertura al pubblico della depositaria per il ritiro dei veicoli rimossi nonché il recapito telefonico di pronta reperibilità del custode concessionario dovranno essere posti sul cancello di accesso alla depositaria e comunicati alla Polizia Locale "Avisio".

Art. 7

RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO ED OGGETTI IN QUESTO CONTENUTI

1. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato, o la persona da lui delegata, si dovrà presentare al responsabile del luogo del deposito, con il verbale di restituzione del veicolo compilato dalla Polizia Locale "Avisio", versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe stabilite.
2. Nel caso in cui il trasgressore sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del Concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.
3. Il Concessionario è obbligato a tenere un apposito registro, anche in formato elettronico, indicante i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità che la Polizia Locale "Avisio", potrà visionare in ogni momento.
4. Il Corpo di Polizia Locale "Avisio", ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri agenti e funzionari, il regolare funzionamento del servizio.
5. La restituzione dei veicoli rimossi deve essere possibile durante il seguente orario:
 - dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali;
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di specifici giorni festivi previamente comunicati dalla Polizia Locale "Avisio" coincidenti con particolari eventi o manifestazioni.
6. Per la restituzione dei veicoli nelle giornate festive o in altri orari non sopra contemplati può essere prevista una maggiorazione della tariffa da determinarsi con delibera della Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all'interno del veicolo presso la depositaria, gli appartenenti alla Polizia Locale "Avisio" provvederanno a redigere apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, sottoscritto dal redattore del verbale, dal custode e dalla persona ricevente gli oggetti; il ritiro potrà avvenire negli orari di servizio della Polizia Locale "Avisio".

Art. 8

RESPONSABILITA' PER DANNI, FURTI, INCENDI O ALTRE CAUSE

1. Il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito e del loro contenuto, con l'obbligo di conservarli e custodirli rispondendone direttamente e sollevando il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origine, direttamente od indirettamente, dalle attività indicate nel presente disciplinare.
2. Il concessionario dovrà contrarre, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 04.09.1998 n. 401, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile secondo i massimali vigenti (massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 per veicoli fino a 3,5 tonn.) e tenendo obbligatoriamente conto dei massimali differenziati previsti per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate; il concessionario dovrà inoltre prevedere idonea copertura assicurativa per i veicoli depositati.
3. Copia di tali polizze dovranno essere depositate presso il Corpo di Polizia Locale "Avisio" prima dell'inizio del servizio; analogamente il concessionario depositerà, con cadenza annuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento del premio delle citate polizze.

Art. 9

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

1. Per il mancato ritiro dei veicoli rimossi si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del D.P.R. n. 495/92, nonché quanto previsto dal D.P.R. n. 189/2001, in quanto applicabile.
2. La Polizia Locale "Avisio" si impegna, in tal caso, ad eseguire nel più breve tempo possibile, tutte le pratiche amministrative connesse, trasmettendo la documentazione completa all'ufficio competente, per la successiva alienazione o demolizione dei veicoli di competenza.
3. In ogni caso gli oneri derivanti dalla rimozione, deposito e custodia dei veicoli sono esclusivamente a carico del concessionario fino alla loro alienazione o demolizione.

Art. 10 TARIFFE

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del Concessionario, sono determinate con delibera di Giunta, secondo quanto stabilito dal D.M. 04.09.1998 n. 401, e specificate in apposite tabelle da esporsi nel luogo di custodia dove l'utente si reca per il ritiro del veicolo; le suddette tariffe sono aggiornate all'inizio di ogni anno in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La tariffa per la rimozione è costruita dalle somme delle voci previste dal sopra citato D.M. 401/1998; la voce relativa all'indennità chilometrica è da intendersi come distanza dal deposito del Concessionario sino al luogo dell'intervento e ritorno, secondo il percorso più breve.
3. Al fine di consentire ai proprietari dei veicoli rimossi di conoscere l'importo dovuto al Concessionario ed evitare possibili contestazioni in merito all'indennità chilometrica ed ai percorsi scelti, per le rimozioni sul territorio dei Comuni aderenti alla gestione associata di Polizia Locale le tariffe saranno determinate con delibera della Giunta Comunale stabilendo due scaglioni di distanza chilometrica e nello specifico :
 - rimozioni effettuate entro un raggio di 5 km lineari dal deposito del Concessionario;
 - rimozioni effettuate per distanze superiori ad un raggio da 5 km lineari dal deposito del Concessionario;
4. Alla tariffa dovuta per la rimozione dei veicoli si aggiunge, nel caso di custodia del veicolo presso la depositeria del Concessionario, la tariffa giornaliera di deposito; tale tariffa è determinata dal Concessionario secondo le tariffe nazionali previste da ACI per la custodia, vigenti al momento del deposito del veicolo, depurate dall'eventuale ribasso offerto in sede di gara.
5. Gli incassi relativi alle tariffe di cui sopra competono integralmente, al netto degli oneri di legge, al concessionario.
6. Il concessionario deve consentire che il pagamento dell'importo dovuto possa avvenire anche con bancomat e carta di credito sia presso il luogo di deposito sia su strada.
7. Il pagamento delle tariffe deve essere documentato con apposito documento fiscale che andrà esibito, a richiesta della Polizia Locale "Avisio", in occasione di ogni controllo sulla regolarità di svolgimento del servizio; il documento fiscale, oltre all'importo complessivo, riporterà le singole voci tariffarie applicate distinguendo la tariffa applicata per la rimozione da quella per la custodia indicando il numero dei chilometri percorsi.
8. Il concessionario non può avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell'Amministrazione concedente per il mancato incasso del corrispettivo dovuto dai soggetti obbligati.
10. E' vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle stabilite.

Art. 11 RINUNCIA AL COMPENSO

1. Il concessionario rinuncia a ogni compenso per un numero massimo di n. 5 interventi annui nei seguenti casi :
 - nel caso in cui la rimozione o lo spostamento del veicolo avvenga per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92 (veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli di soccorso, veicoli di medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, veicoli di invalidi, purché espongano l'apposito contrassegno); dette condizioni sono attestate direttamente dall'organo di Polizia Locale.
 - prelievo e trasporto di veicoli della Polizia Locale "Avisio", se non marcianti, fino alla sede del Comando o presso una sede indicata dal Comando medesimo.
 - rimozione, trasporto e custodia di veicoli rinvenuti oggetto di furto, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi al ritiro nell'immediato, rinunciando al compenso relativo alle spese di trasporto e custodia; il tempo di deposito sarà quello necessario all'espletamento delle pratiche volte alla riconsegna del veicolo all'avente titolo che avverrà solo previa autorizzazione della Polizia Locale "Avisio";
 - rimozione, trasporto e custodia di veicoli abbandonati ai sensi del D.M. 460/1999; il tempo di deposito sarà quello necessario all'espletamento delle pratiche da parte della Polizia Locale "Avisio" necessarie alla restituzione o alienazione del veicolo.

Art. 12
DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. Il subappalto non è ammesso ed è vietata qualsiasi cessione del servizio senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente.

Art. 13
SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

1. Sono a carico del concessionario del servizio le spese e gli oneri (ivi comprese le spese contrattuali) comunque derivanti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria rispetto all'oggetto principale dell'affidamento.
2. Il Concessionario del servizio non verserà all'Amministrazione Comunale alcun compenso ed analogamente l'Amministrazione Comunale non verserà al Concessionario alcun tipo di compenso; la remunerazione del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio in questione introitando le relative tariffe esclusivamente dal conducente, proprietario o comunque soggetto vantante altro titolo sul veicolo rimosso.

Art. 17
CAUZIONE

1. Il concessionario del servizio è tenuto a prestare idonea cauzione, pari ad Euro 500,00, da costituirsi a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ovvero mediante deposito presso la Tesoreria Comunale, con versamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.
2. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'affidamento del servizio e può essere incamerata dall'Amministrazione concedente, in tutto o in parte, in ogni caso di violazione delle prescrizioni del Disciplinare e del contratto.
3. La cauzione deve avere una durata pari a quella dell'affidamento; la stessa deve essere reintegrata ogni volta in cui l'Amministrazione Comunale abbia proceduto ad un suo incameramento, totale o parziale, entro 30 giorni dall'incameramento stesso.
4. In caso di mancata reintegrazione della cauzione a norma del comma precedente, il Comune invia una diffida a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata P.E.C.; in caso di perdurante inottemperanza, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'concessionario l'Amministrazione concedente dispone la revoca della concessione.

Art. 14
PENALI

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità.
2. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente disciplinare, potranno essere applicate le seguenti penali:
 - nel caso di mancato rispetto delle modalità di espletamento, intervento ed esecuzione di cui agli artt. 5 e 6 del presente disciplinare: 50,00 euro per ogni episodio;
 - nel caso di mancato rispetto delle tariffe per la rimozione e per la custodia deliberate dal Comune: 100,00 euro per ogni episodio.
3. In caso di mancata esecuzione del servizio il Comune si riserva di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo al concessionario inadempiente, oltre all'applicazione della penality sopra prevista.
4. L'applicazione delle penali si cumula con eventuali altre azioni che il Comune si riserva di intraprendere nei confronti del concessionario (es. risarcimento danni, incameramento della cauzione).
5. I suddetti inadempimenti sono valutati, in contraddittorio, dal Comando di Polizia Locale "Avisio". La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo semplice comunicazione stragiudiziale eseguita mediante posta elettronica certificata P.E.C. Il concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di addebito. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, il Comune procederà all'esecuzione della penale mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva presentata.

Art. 15
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
 - in caso di accertata frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del concessionario;

- in caso di ritardo, reiterato e ingiustificato, nell'inizio dello svolgimento del servizio rispetto alle previsioni del contratto, nonostante espressa diffida del Comune al concessionario e decorsi 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa;
 - nel caso in cui il concessionario, previamente diffidato dal Comune, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate o non adempia agli obblighi contrattuali e da tali inadempienze sia derivata per tre volte l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
 - in caso di aumento non autorizzato delle tariffe o di applicazione di tariffe maggiori di quelle approvate dal Comune o di richiesta di compensi ulteriori agli utenti non previsti dal presente disciplinare che abbiano determinato per tre volte l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
 - nel caso in cui il concessionario perda i requisiti prescritti dal presente disciplinare;
 - in caso di cessione a terzi, anche parziale del contratto, o di subappalto totale o parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - in ogni altro caso espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Il Comune si riserva inoltre di risolvere unilateralmente il contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse; in tal caso il Comune procede con semplice preavviso di tre mesi. La risoluzione potrà riguardare anche solo una parte del contratto qualora il Comune intenda provvedere direttamente o in altra maniera allo svolgimento di alcune delle attività oggetto del presente disciplinare. In presenza di questi motivi di risoluzione del contratto, il concessionario del servizio non potrà vantare nei confronti del Comune pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
 3. in caso di cessazione del servizio e indipendentemente dai motivi che la determinano, i veicoli eventualmente ancora giacenti saranno trasportati, a cura del Concessionario cessante e con oneri a carico di quest'ultimo, presso altro Concessionario indicato dalla Polizia Locale "Avisio"; in nessun caso gli oneri del trasferimento e della custodia possono essere posti a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16

RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportati, in ordine cronologico, i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità che la Polizia Locale "Avisio" potrà visionare in ogni momento.
2. Il concessionario comunica alla Polizia Locale "Avisio", con cadenza settimanale, l'elenco dettagliato dei veicoli rimossi e non ritirati dagli aventi diritto. La comunicazione avverrà a mezzo PEC.
3. Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati sia in forma cartacea che in forma elettronica per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative e comunque per almeno 5 anni dalla scadenza dell'affidamento del servizio.
4. Per i veicoli non restituiti agli aventi diritto la documentazione va conservata per i 5 anni successivi alla loro alienazione o demolizione.

Art. 17

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 il concessionario del servizio sarà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio, e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
2. Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 18

CONTROVERSIE

Le controversie non composte in via amministrativa sono devolute all'Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Trento.